

Regolamento Interno del CAE di UniCredit Group

Il **Comitato Aziendale Europeo UniCredit Group (CAE UniCredit Group)** nella sua seduta del ha deliberato, secondo quanto previsto dall'Accordo del 26.1.2007 (di seguito denominato "l'Accordo") con la maggioranza dei voti dei suoi membri il seguente Regolamento Interno.

Tale regolamento è stato definito in base alle linee guida di UNI Finance.

Il presente Regolamento Interno integra l'Accordo in essere per la costituzione del Comitato Aziendale Europeo UniCredit Group. In caso di eventuali discordanze prevale l'Accordo.

Art. 1 Durata della validità

1. Il Regolamento Interno ha valore fino alla sua revoca.
2. Le richieste per la modifica del Regolamento Interno debbono essere presentate per iscritto e richiedono l'appoggio di almeno un quarto dei membri del CAE. La delibera relativa a tali richieste verrà presa nella successiva seduta del CAE. La modifica del Regolamento Interno potrà avvenire con la maggioranza semplice dei voti, secondo quanto previsto dall'Art. 14, 2' comma dell'Accordo.

Art. 2 Organizzazione del CAE

1. Il CAE nomina tra i suoi membri un Presidente ed un Vice Presidente. Essi dovranno provenire da paesi diversi. Il Presidente viene eletto con la maggioranza semplice dei voti dai membri del CAE per un periodo di quattro anni. Allo stesso modo viene eletto il Vice Presidente.
2. Il CAE nomina tra i suoi membri una commissione (Comitato Ristretto) che oltre al Presidente consta di sei membri, compreso il Vice Presidente. I membri del Comitato Ristretto devono provenire, per lo meno, da quattro diversi paesi che facciano parte dell'Unione Europea. L'elezione avviene secondo le stesse modalità applicate all'elezione del Presidente e del Vice Presidente.
3. Le elezioni avranno di norma luogo nel primo incontro successivo alla nomina dei componenti del CAE
4. Nel caso di cessazione dall'incarico del Presidente, del VicePresidente o di un componente del Comitato Ristretto in un momento precedente alla scadenza naturale del mandato, il CAE procederà alla nomina, su proposta del Comitato Ristretto, di un sostituto nella prima riunione utile; il sostituto durerà in carica fino alla scadenza originaria del componente sostituito.
5. Il Presidente rappresenta il CAE nei confronti della Direzione Centrale e di terzi. Pertanto dovrà attenersi alle delibere del CAE.

In caso di impedimento l'ordine di rappresentanza è il seguente:

- Vice Presidente
- il componente più anziano del Comitato Ristretto seguendo l'ordine anagrafico.

6. Il Presidente è autorizzato, a ricevere dichiarazioni rivolte al CAE. Egli rappresenta il CAE in sede giudiziale ed extragiudiziale. È autorizzato, su delibera del Comitato Ristretto, ad incaricare un avvocato oppure un altro rappresentante legale per la tutela, in sede giudiziale ed extragiudiziale, degli interessi del CAE. In caso di impedimento vale l'ordine di rappresentanza come definito nel comma 5.
7. La corrispondenza che ha luogo in nome del CAE deve essere firmata dal Presidente o da un suo rappresentante. In caso di impedimento vale l'ordine di rappresentanza come definito nel comma 5.

Art. 3 *Votazioni*

1. Ai fini dell'elezione del Presidente, del Vice Presidente, del Comitato Ristretto e di ogni altra decisione interna, ciascun componente del CAE ha un numero di voti pari ai lavoratori del Paese che rappresenta. Se un Paese è rappresentato da più membri CAE, il numero dei loro voti è proporzionale al numero di lavoratori che tali membri rappresentano. Le decisioni vengono prese a maggioranza semplice.
2. Ai fini del voto si farà riferimento al numero dei dipendenti al 31 dicembre forniti dalla Direzione Centrale.

Art. 4 *Sedute del CAE*

1. Il Presidente convoca le sedute del CAE. Queste, di regola, hanno luogo due volte l'anno.
2. Il Presidente coordina le riunioni del CAE e si fa assistere, volta per volta, da un Segretariato, che ha il compito di curare il verbale, la redazione dei documenti contenenti le dichiarazioni e le decisioni del CAE, nonché i verbali dei pre-meeting e dei follow-up.
3. Il Segretariato è composto di volta in volta da dipendenti del Gruppo, di norma impiegati nello Stato in cui ha sede la Direzione Centrale.
4. Quando le sedute hanno luogo con la partecipazione della Direzione Centrale, si dovrà raggiungere un'intesa con la medesima in merito alla fissazione della data.
5. L'ordine del giorno per le sedute senza la Direzione Centrale, in modo particolare per quelle preparatorie e di follow-up, viene fissato dal Presidente del CAE, con partecipazione del Comitato Ristretto. Nelle sedute in comune con la Direzione Centrale l' OdG è concordato con quest'ultima. Qualora non fosse possibile raggiungere tale accordo, ogni parte potrà mettere all'ordine del giorno argomenti di proprio interesse.
6. La convocazione alle sedute ordinarie ha luogo per iscritto, accludendo il relativo ordine del giorno. Tra la convocazione ed il giorno previsto per la seduta devono intercorrere per lo meno quattro settimane. In caso di sedute straordinarie tale termine potrà non essere rispettato.
7. Eventuali richieste, relative all'ordine del giorno o proposte per l' integrazione o modifica del medesimo, dovranno pervenire per lo meno tre settimane prima della successiva seduta del CAE. Queste, motivate per iscritto, dovranno essere inoltrate al Presidente del CAE. Le richieste che perverranno in un secondo momento potranno essere prese in considerazione come richieste urgenti, soltanto se le stesse verranno riconosciute, a maggioranza, come tali nel corso seduta del CAE. In caso contrario la relativa richiesta dovrà essere trattata nella successiva seduta del CAE. Le richieste relative all'assegnazione delle cariche o alle modifiche del Regolamento Interno non sono ammesse come richieste urgenti.

8. La documentazione di lavoro predisposta dal Comitato Ristretto sarà inviata ai componenti del CAE di norma almeno 10 giorni prima della riunione.
9. In caso di impedimento a partecipare alle sedute da parte del membro effettivo, il Presidente dovrà essere informato senza indugio della partecipazione del sostituto.
10. Il CAE, come da art. 12 dell'Accordo, potrà invitare alle sedute degli esperti. Questi però non potranno prender parte alle votazioni delle delibere del CAE.
11. Salvo particolari necessità, le riunioni del CAE e del Comitato Ristretto si tengono di norma a Milano, nei locali messi a disposizione dall'Azienda.
12. Nei casi e con i limiti previsti dall'Art. 10 dell'Accordo, il Comitato Ristretto richiederà alla Direzione Centrale la convocazione delle riunioni straordinarie, dando poi tempestiva comunicazione del giorno e del luogo ai componenti del CAE.

Art. 5 Svolgimento delle sedute

1. Le sedute vengono dirette dal Presidente del CAE. In caso di impedimento vale l'ordine di rappresentanza di cui all'art. 2, 5° comma.
2. Il Presidente, aperta la seduta, constata se la convocazione ha avuto luogo tempestivamente e se è pervenuto l'Ordine del Giorno. Inoltre dovrà essere redatta una lista dei presenti con i relativi nominativi.
3. Prima dell'approvazione definitiva dell'ordine del giorno si dovrà deliberare in merito alle richieste di modifica e di integrazione del medesimo.
4. Il Presidente dovrà procedere ad introdurre ogni punto all'ordine del giorno ovvero far sì che questo venga illustrato da altri componenti del Comitato Ristretto o dagli esperti; prima di ogni decisione, il Presidente dovrà presentare una sintesi del risultato della discussione.
Nelle sedute è il Presidente che dà la parola nell'ordine in cui questa è stata chiesta. Il Presidente può sempre prendere la parola al di fuori dell'ordine previsto. Il Presidente può togliere la parola se non si parli nel merito o si parli in maniera inadeguata.

Art. 6 Delibere

1. Il CAE può deliberare conformemente all'Accordo ed al presente Regolamento Interno.
2. Le delibere sono ammesse di norma soltanto sui punti dell'ordine del giorno.
3. Le delibere del CAE vengono prese secondo le modalità previste all'Art 14, comma 2 dell'Accordo.
4. I delegati, provenienti da paesi con più delegati, si dividono i voti del paese.
5. La votazione ha luogo per alzata di mano.

Il Presidente rileva il numero dei voti che

- approvano la richiesta,
- respingono la richiesta
- si astengono dal voto.

In caso di parità dei voti la richiesta vale come respinta.

6. Durante la presenza della Direzione Centrale oppure di una persona da questa incaricata, non avranno luogo né votazioni, né elezioni.
7. Chi abbandona il luogo della seduta prima di una votazione dovrà far presente, in maniera inequivocabile, se ciò avviene temporaneamente o definitivamente.

Art.7 Verbale

1. Per ogni seduta del CAE si dovrà stendere un verbale.
2. Il verbale deve contenere i seguenti punti:
 - inizio e fine della seduta
 - nominativi dei membri del CAE presenti, degli esperti e dei rappresentanti della Direzione Centrale
 - ordine del giorno
 - breve sintesi degli interventi
 - testo delle delibere
 - forma e risultato della votazione
 - firma del segretario
 - firma del Presidente
3. Il verbale dovrà essere recapitato di norma ai membri del CAE entro quattro settimane dalla seduta.
4. La Direzione Centrale riceverà i passi del verbale che la riguardano per la controfirma.
5. Le annotazioni e modifiche al verbale dovranno essere inoltrate per iscritto al Presidente non oltre 3 settimane dopo l'invio del medesimo. Annotazioni e modifiche verranno allegate al verbale.

Art. 8 Comitato Ristretto e Gruppi di lavoro

1. Comitato Ristretto

Il Comitato Ristretto dovrà provvedere a gestire in modo particolare i seguenti argomenti di ordinaria amministrazione:

- a) preparazione e follow-up delle sedute del CAE
- b) preparazione ed esecuzione delle delibere del CAE
- c) gestione di trattative e incontri con la Direzione Centrale, secondo quanto previsto dall'Accordo
- d) preparazione di dichiarazioni congiunte, etc.
- e) raccolta di informazioni e predisposizione di documentazioni
- f) preparazione organizzativa delle sedute del CAE

2. Il Comitato Ristretto si relaziona direttamente con il contatto permanente della Direzione Centrale, facendosi portatore delle istanze del CAE e cura l'organizzazione degli incontri interni, in conformità all'art. 5 dell'Accordo.

3. Il Comitato Ristretto provvede, inoltre, a distribuire tempestivamente ai componenti del CAE tutte le informazioni rilevanti che L'Azienda dovesse comunicargli. Lo stesso potrà, anche su domanda dei componenti del CAE, richiedere alla Direzione Centrale documentazione e informazioni sulle materie e nei casi previsti dagli Art. 8 e 10 dell'Accordo.

4. Il Comitato Ristretto potrà proporre, anche dietro iniziativa dei componenti del CAE, alla Direzione Centrale la costituzione di gruppi di lavoro, anche congiunti, per approfondire tematiche specifiche connesse alle materie definite nell'Accordo.
In questo caso si dovranno stabilire con esattezza i compiti, l'incarico, la durata dell'attività ed il numero dei membri dei gruppi di lavoro.
5. I gruppi di lavoro hanno il compito di elaborare autonomamente tutti gli argomenti a loro affidati, eventualmente in collaborazione con altri gruppi di lavoro, di preparare all'occorrenza dichiarazioni congiunte rientranti nella sfera dei loro compiti e, per la relativa delibera, di presentarli per iscritto al CAE tramite il Comitato Ristretto.
6. Il Comitato Ristretto può avvalersi della collaborazione di uno o più esperti, invitandoli alle proprie riunioni e alle riunioni del CAE, in conformità agli artt. 12 e 18 dell'Accordo.
7. Ogni membro del Comitato Ristretto nonché degli eventuali gruppi di lavoro ha un solo voto.
8. Per ogni seduta del Comitato Ristretto si dovrà stendere un verbale e, di norma, recapitarlo entro 30 giorni ai componenti del Comitato Ristretto, tramite il Presidente del CAE. Le eventuali modifiche al verbale verranno verbalizzate nella riunione successiva del Comitato Ristretto.
9. Il Presidente del CAE, o un suo delegato, ha, in tutti i gruppi di lavoro in cui non sia membro, il diritto alla partecipazione ed al voto consultivo.
10. Il Comitato ristretto potrà promuovere specifiche iniziative formative rivolte ai propri componenti.

Art. 9 Riservatezza

I verbali delle sedute del CAE, del Comitato Ristretto, dei gruppi di lavoro nonché ogni altra documentazione dovranno essere trattati con la massima riservatezza.

Art. 10 Comunicazioni

I membri del CAE informeranno i rappresentanti dei lavoratori nei loro paesi sulle attività del CAE nonché sui risultati delle sedute. In ciò si dovranno rispettare gli usi e le prassi nazionali come all' art. 13 dell'Accordo, rispettando altresì quanto previsto dall' art. 16 dell' Accordo in tema di informazioni riservate.

Art. 11 Budget

1. Alla fine dell'anno solare il Comitato Ristretto sottoporrà al management una previsione sul budget previsto per l'anno successivo.
2. Eventuali integrazioni al budget in corso d'anno dovranno essere concordate dal Comitato Ristretto per essere sottoposte alla Direzione Centrale.

Art. 12 Validità

Qualora gli accordi presi nel presente Regolamento Interno fossero giuridicamente, totalmente o parzialmente inefficaci, la validità dei restanti accordi non sarà lesa.

Art. 13 Entrata in vigore

Il presente Regolamento Interno entrerà in vigore il

Un anno dopo l'entrata in vigore il CAE verificherà l'efficienza di tale Regolamento Interno ed eventualmente lo adatterà.

Milano, lì
UniCredit Group
CAE

.....
(Presidente)

.....
Vice Presidente